

ACCORDO RIVALUTAZIONI SALARIALI DIPENDENTI DAGLI ENTI IN CUI AVVIENE LA LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI, LIMITATAMENTE AL SETTORE VINICOLO, IVI COMPRESA LA LAVORAZIONE DELLE VINACCE, POMODORI, FRUTTA E CONCENTRAZIONI.

1/11/1951

Il giorno 8 Novembre 1951, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. di Modena, alla presenza del Segretario Sig. Benatti Jenzo, si sono riuniti i Signori: -

- 1 - Per. ^{per.} QUADRI PIETRO - Segretario Associazione Coop. Lav. Prod. Agricoli-
- 2 - Rag. MASSARI RENZO - per il Gruppo Cantine Sociali di Modena della Associazione suddetta -
- 3 - Sig. MENOZZI GDOARDO - per la Federazione Lav. Industrie Alimentari della Camera del Lavoro -
- 4 - Sig. SABATTINI FELICE - per la Federazione Lavoratori Chimici della Camera Confederale del Lavoro -
- 5 - Sig. BONILAURI NINO - per la Federazione Lavoratori Alimentazione dell'Unione Sindacale Provinciale,

per l'applicazione degli accordi relativi alle rivalutazioni salariali dei lavoratori dell'Industria del 5/8/1949 e successivi, ai lavoratori dipendenti dagli Enti in cui avviene la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, limitatamente al settore vinicolo, ivi compresa la lavorazione delle vinacce, pomodoro, frutta e concentrazioni.

Depe lunghe discussioni, viste l'accordo provvisorio del 2/12/1949, le parti convengono quanto segue: -

- 1 - Stabiliscono di corrispondere integralmente ai lavoratori dipendenti dalle Aziende suddette, le indennità di rivalutazione salariale, a decorrere dal 1/11/1951, previste dagli Accordi Interconfederali del 5/8/1949 e successivi;
- 2 - Premesso che, per i periodi precedenti, una revisione contabile comporterebbe un grave lavoro di ricerche e per agevolare le Aziende, date il carattere stagionale delle stesse, le parti convengono di corrispondere ai lavoratori che hanno prestato la loro opera nel periodo intercorso dal 5/8/1949 al 31/10/1951, al suddette titolo, in una unica soluzione definitiva le seguenti indennità forfettarie:-
 - a) Per gli operai specializzati.....L. 11.000.=
 - b) Per gli operai qualificati....." 6.000.=
 - c) Per i manovali specializzati....." 2.900.=Le suddette liquidazioni verranno corrisposte in proporzioni uguali, ripartite per ogni anno di servizio, indipendentemente dal periodo lavorato in ogni anno;

- 3 - Dette liquidazioni arretrate dovranno essere corrisposte ai lavoratori interessati entro e non oltre il 30/11/1951.

Lette, approvate e sottoscritte.

P. L'ASSOCIAZIONE COOP. LAV. PROD. AGRICOLI

P. LA FEDERAZIONE ALIMENTAZIONE C.C.D.L.

P. LA FEDERAZIONE CHIMICI - C.C.D.L.

P. LA FEDERAZ. ALIMENTAZ. - C.I.S.L.

P. ~~XXXXXXXX~~ L'UNIONE PROV. DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE

[Handwritten signatures and initials over the list of organizations]

